

# Bonus incapienti: regolamento attuativo e modalità di erogazione

Enzo De Fusco *Consulente del lavoro in Roma*

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 novembre 2007 di attuazione dell'art. 44 del Dl 1° ottobre 2007, n. 159 (Collegato alla legge finanziaria 2008), che prevede il riconoscimento del cosiddetto bonus incapienti da attribuire ai lavoratori a basso reddito*

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 249 alla *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279, della legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Collegato alla legge finanziaria 2008), diviene definitivo il riconoscimento del cosiddetto *bonus* incapienti che deve essere attribuito ai lavoratori a basso reddito.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione del beneficio sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007 approvato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 278 del 29 novembre 2007.

## Soggetti interessati e soggetti esclusi

In via generale la norma stabilisce che i destinatari del provvedimento sono «i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia» così come stabilito dall'articolo 2 del Tuir.

Sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione della norma:

le persone fisiche soggette ad Irpef ma residenti fiscalmente fuori dal territorio nazionale e le persone giuridiche;

i contribuenti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

Per espressa previsione della norma la detrazione fiscale non spetta a coloro che, nell'anno 2006, pur avendo avuto un reddito con imposta netta pari a zero risultano fiscalmente a carico di altri soggetti; ciò in quanto, il beneficio verrà riconosciuto al contribuente presso il quale risulta a carico.

## Condizioni

Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario che sussistano contemporaneamente i due requisiti di seguito descritti.

Il primo, consiste nel fatto che i contribuenti devono aver avuto, per l'anno 2006, un'imposta netta pari a zero.

Il secondo, è rappresentato dal fatto che il contribuente deve aver percepito nel corso del 2006 uno o più dei seguenti redditi:

lavoro dipendente (art. 49, comma 1);

pensione di cui all'art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 11, comma 2;

assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1:

- lettera *a*) - redditi percepiti dai soci di cooperative;

- lettera *c-bis*) - redditi percepiti nell'ambito delle forme di collaborazione coordinata e continuativa;

- lettera *d*) - redditi percepiti dai sacerdoti;

- lettera *l*) - redditi percepiti dai lavoratori socialmente utili;

- lettera *i*) - compensi periodici, ma per espressa previsione normativa, limitatamente a quelli corrisposti al coniuge;

lavoro autonomo di cui all'art. 53 anche se conseguiti in forma di partecipazione;

d'impresa di cui all'art. 55 anche se conseguiti in forma di partecipazione;

d'impresa minore di cui all'art. 66 anche se conseguiti in forma di partecipazione;

diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere *i*) e *l*) limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

## Il beneficio fiscale

Ai contribuenti indicati nei paragrafi precedenti la legge attribuisce, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. Agli stessi soggetti è attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico.

Se il familiare è risultato a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

L'importo del beneficio spettante, essendo forfetario, non deve essere ragguagliato al periodo nel quale il familiare è stato considerato a carico. Pertanto, un figlio nato il 31 dicembre 2006 dà diritto

al *bonus* nell'intera misura di 150 euro.

Nel caso in cui per il familiare sia cambiata la percentuale di spettanza (si ipotizzi, dal 100% al 50% a seguito di separazione dei coniugi), il *bonus* spetta nella stessa misura proporzionale con cui sono state calcolate le deduzioni per carichi di famiglia.

Pertanto, se per sei mesi il familiare è risultato a carico dell'avente diritto nella misura del 100% un possibile calcolo è:  $150/12 \times 6$ ;

Nei mesi in cui, invece, il familiare è rimasto a carico del 50% un possibile calcolo è:  $150/12 \times 6 \times 50\%$ .

### Modalità di erogazione

Con riferimento alle modalità di erogazione del beneficio fiscale, il decreto ministeriale 8 novembre 2007 distingue le seguenti **quattro** ipotesi:

**1. aventi diritto**, che hanno percepito nel corso del 2006 redditi di lavoro dipendente e assimilati, che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attività lavorativa presso **lo stesso datore di lavoro** che ha rilasciato ad essi il CUD2007

In questo caso, il beneficio è attribuito dal datore di lavoro automaticamente (senza effettuare alcuna richiesta al lavoratore) nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dal CUD2007.

Il lavoratore che valuta di non aver diritto al *bonus* deve chiedere espressamente al proprio datore di lavoro, prima che questi proceda all'attribuzione, di rinunciare al beneficio.

**2. aventi diritto**, titolari dei redditi da pensione, che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal medesimo **ente pensionistico** che ha rilasciato ad essi il CUD2007.

In questo caso, il beneficio è attribuito dall'ente pensionistico automaticamente (senza effettuare alcuna richiesta al lavoratore) nel mese di dicembre 2007, sulla base delle informazioni in suo possesso.

**3. aventi diritto**, indicati nei precedenti punti 1 e 2, che nel mese di dicembre 2007 percepiscono redditi da un datore di lavoro/ente pensionistico diverso da quello che ha rilasciato agli stessi il CUD2007.

In questa ipotesi, il datore di lavoro che corrisponde le retribuzioni nel mese di dicembre 2007 non deve attribuire in via automatica il *bonus* perché questo è subordinato ad una espressa richiesta da parte del lavoratore. La richiesta dei lavoratori, che potrà essere presentata anche successivamente il mese di dicembre 2007 e comunque non oltre al mese presumibilmente stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione,

deve contenere le seguenti attestazioni riferite al periodo d'imposta 2006:

- che l'imposta netta è pari a zero;
- che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;
- i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascuno dei familiari a carico;
- la percentuale di spettanza delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si è eventualmente già fruito.

**4. aventi diritto**, che nell'anno 2006 hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro non sostituto di imposta.

I lavoratori che nel corso del 2006 hanno intrattenuto rapporti di natura domestica (quindi con soggetti che non rivestono il ruolo di sostituti di imposta) possono richiedere l'attribuzione del beneficio tributario spettante con le medesime modalità indicate al paragrafo precedente, sempre che nel mese di dicembre 2007 essi percepiscano redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di pensione da un datore di lavoro che assume la figura di sostituto d'imposta.

### Gli adempimenti del sostituto di imposta

In relazione alle ipotesi precedentemente descritte, il sostituto d'imposta deve attribuire il *bonus* il prima possibile, effettuando una verifica se la capienza di ritenute è sufficiente a garantire il beneficio per tutti gli aventi diritto che assiste.

La verifica di incapienza va effettuata in periodi diversi in relazione alle ipotesi di seguito descritte:

#### 1<sup>a</sup> ipotesi

Per i lavoratori dipendenti e assimilati nonché per i pensionati, che intrattengono il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2007 con lo stesso datore/ente pensionistico che ha rilasciato il CUD2007, la verifica va effettuata nel mese di dicembre 2007. Il sostituto di imposta corrisponde il *bonus*, in base ad un principio di cassa, in occasione della erogazione delle retribuzioni nel mese di dicembre 2007 le cui ritenute devono essere versate entro il 16 gennaio 2008. Va fatto presente che il *bonus* va riconosciuto indipendentemente dall'emissione di un cedolino paga essendo possibile anche una gestione «extra-contabile».

**Aziende che retribuiscano nel mese** - In questa ipotesi l'azienda può erogare il *bonus* in occasione del pagamento delle retribuzioni relative al mese di dicembre 2007 oppure della 13<sup>o</sup> mensilità. In base

alla lettera della norma non appare possibile posticipare il riconoscimento del *bonus* con la mensilità di gennaio 2008.

**Aziende che retribuiscono nel mese successivo** - In questa ipotesi l'azienda può erogare il *bonus* in occasione del pagamento della mensilità di novembre 2007 corrisposta i primi giorni di dicembre 2007, oppure della 13<sup>a</sup> mensilità corrisposta a dicembre 2007.

Se la retribuzione di novembre è già stata corrisposta, allora il datore di lavoro procederà a riconoscere il *bonus* in occasione della erogazione della 13<sup>a</sup> mensilità. Tuttavia, tenuto conto dei brevissimi tempi a disposizione del sostituto di imposta, non è escluso che l'Agenzia delle Entrate possa autorizzare il riconoscimento anche con la retribuzione del mese di dicembre 2007 corrisposta entro il 12 gennaio 2008 (con la verifica di incapienza da effettuarsi sulle ritenute da versare entro il 16 febbraio 2008).

**Alcune particolarità sulla capienza** - Indipendentemente dalle modalità di erogazione della retribuzione, il sostituto di imposta che non ha capienza di ritenute non riconosce il *bonus* a nessuno degli aventi diritto.

In questo caso, anche se la norma non dispone alcun obbligo, il sostituto di imposta può valutare di comunicare ai lavoratori interessati l'impossibilità ad effettuare la restituzione.

Va sottolineato che il decreto ministeriale chiede una verifica della capienza con il «*monte ritenute disponibile nel mese di dicembre 2007*» estendendo conseguentemente la verifica a ogni tipologia di ritenuta (lavoro dipendente, autonomo o rendite finanziarie) che interessa il sostituto di imposta. Nel caso in cui la restituzione coincida con le operazioni di conguaglio, il sostituto di imposta effettua la verifica sull'ammontare di ritenute rilevato al lordo delle eccedenze di crediti che potrebbero emergere da tali operazioni.

## 2<sup>a</sup> ipotesi

Per i lavoratori dipendenti e assimilati nonché per i pensionati, che intrattengono il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2007 con un datore/ente pensionistico diverso rispetto a quello che ha rilasciato il CUD2007, la verifica va effettuata nel mese di erogazione del beneficio. In questo caso la norma non sembra individuare un termine entro cui effettuare la richiesta da parte del lavoratore/pensionato anche se presumibilmente tale termine potrebbe essere stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di emanazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, terzo periodo del Dm 8 novembre 2007.

## Gli altri casi di riconoscimento

Come previsto dal decreto ministeriale, in tutti i casi in cui il beneficio tributario non è riconosciuto dai sostituti d'imposta lo stesso può essere richiesto direttamente dall'avente diritto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 2007.

In via residuale per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è possibile presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate sulla base di un provvedimento di prossima emanazione.

## Beneficio non spettante

I soggetti che hanno ricevuto il *bonus*, senza averne diritto, sono obbligati a comunicarlo tempestivamente al sostituto d'imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio dei redditi relativi all'anno 2008.

In tal caso, il sostituto d'imposta è tenuto a recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio.

Ad ogni modo i lavoratori/pensionati che non effettuano la comunicazione, nonché gli altri contribuenti che hanno percepito il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, in modo diretto, sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l'importo non spettante.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.

## I controlli

Nel CUD2008 sono stati aggiunti quattro nuovi campi (numerati da 252 a 255) in cui devono essere indicati rispettivamente: il rimborso per l'avente diritto, per il coniuge, per i familiari e la richiesta di non corresponsione effettuata dal lavoratore.

L'importo riconosciuto ai lavoratori, pur costituendo una detrazione di imposta, non deve modificare in alcun modo gli altri campi della certificazione.

Nel modello 770/2008, oltre questi dati, devono essere indicati anche il codice fiscale dei beneficiari e dei familiari a carico con riferimento ai quali è stato attribuito il beneficio tributario.

Sulla base di questi dati, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli sui benefici tributari riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente.